

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XII
N. 130

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI LUNEDÌ 22 MAGGIO 1989

Risoluzione

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a una direttiva concernente il tasso massimo ammissibile di alcolemia per i conducenti di veicoli

Annunziata il 13 settembre 1989

IL PARLAMENTO EUROPEO,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 707 def.) (1),

— consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 75 del trattato CEE (doc. C2-313/88),

— ritenendo pertinente la base giuridica proposta,

— visti la relazione della commissione per i trasporti e il parere della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. A2-66/89),

1. approva la proposta della Commissione, fatta salva la modifica ad essa apportata dal Parlamento, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;

2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;

(1) G.U. n. C 25 del 31 gennaio 1989, pag. 9.

3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla

Commissione e, per informazione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

ENRICO VINCI
Segretario generale

THE LORD PLUMB
Presidente

TESTO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

4. Trasporti

Proposta di direttiva (COM (88) 707 def.).

Proposta del Consiglio per una direttiva concernente il tasso massimo ammissibile di alcolemia per i conducenti di veicoli.

Approvata con le seguenti modifiche:

ART. 2.

Il tasso massimo ammissibile di alcolemia per i conducenti di veicoli è fissato a non più di 0,50 mg di alcool per ml di sangue a decorrere dal 1° gennaio 1993.

(*) Testo completo vedi *G.U.* n. 25 del 31 gennaio 1989, pag. 9.

TESTO

MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

4. Trasporti

Proposta di direttiva (COM (88) 707 def.).

Proposta del Consiglio per una direttiva concernente il tasso massimo ammissibile di alcolemia per i conducenti di veicoli.

Approvata con le seguenti modifiche:

ART. 2.

Il tasso massimo ammissibile di alcolemia per i conducenti di veicoli è fissato a non più di 0,50 mg di alcool per ml di sangue a decorrere dal 1° gennaio 1991.